

DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO SU STRADA DELLE MERCI PERICOLOSE – 1.4S

Aggiornamento ADR 2009

(UN N° 0012 - UN N° 0014 - UN N° 0044 - UN N° 0055)

Il trasporto della merci pericolose esplosive è regolamentato dalla normativa comunemente conosciuta come “ADR”. Il primo protocollo dell’ADR, che riguardava solo i trasporti internazionali, venne recepito in Italia nel 1962. L’Unione Europea, nell’intento di armonizzare i vari settori, emanò anche per i trasporti la direttiva comunitaria 94/55/CEE, recepita successivamente in Italia con DM 4 settembre 1996 che ha reso obbligatorio l’applicazione dei due allegati A e B dell’ ADR dal 1° gennaio 1997 anche per i trasporti interni. Attualmente è entrata in vigore la nuova direttiva 2008/68/CE denominata “ADR 2009”.

Fonte: Restructured ADR 2009 – applicable as from 1 July 2009 – European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.

In merito al trasporto su strada delle merci classificate **1.4S** numero **UN 0012** (*cartucce con proiettile inerte per armi*), **UN 0014** (*cartucce a salve*), **UN 0044** (*capsule innescanti a percussione*) e **UN 0055** (*bossoli di cartucce vuote con capsule innescanti*) disciplinato dall'Accordo ADR per il trasporto su strada delle merci pericolose ai sensi dell'art.168 comma 1 e 2 del Nuovo Codice della Strada e del capitolo 2 dell'allegato C del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, sulla base dell'analisi della normativa esistente, si precisa quanto segue:

- 1. data l'appartenenza alla categoria di trasporto 4^a dell'ADR, sul mezzo di trasporto non è prevista alcuna limitazione di carico (tab. par. 1.1.3.6.3, e più specificamente par. 7.5.5.2.1);**
- 2. per il trasporto delle merci della classe 1.4S, di cui al numero UN 0012, 0014, 0044 e 0055 ai sensi delle esenzioni disposte dal par.1.1.3.6.2 dell'ADR 2009:**
 - a. non è necessaria alcuna speciale costruzione o omologazione EX/II, EX/III dei veicoli impiegati per il trasporto (specifica esenzione dalle disposizioni di cui alla Parte 9 dell'ADR);
 - b. i conducenti dei veicoli che trasportano le merci in oggetto non hanno l'obbligo di formazione specifica finalizzata alla patente ADR o ai relativi certificati (esenzione generale Parte 8, par. 8.2.1, par 8.5 S1 lett.(a));
 - c. non è necessaria l'apposizione di alcun pannello di segnalazione su veicoli, container e rimorchi di spedizione (specifica complessiva esenzione dalle

disposizioni di cui al cap.5.3 dell'ADR);

- d. non è necessaria la consegna al conducente il trasporto di alcuna istruzione scritta in previsione di incidente o imprevisto (specifica esenzione dalle disposizioni di cui alla sez.5.4.3 dell'ADR);
- e. nessun tipo di “scheda di sicurezza” deve accompagnare le merci durante il trasporto;
- f. è permesso caricare e scaricare tali merci su suolo pubblico all'interno e all'esterno dei centri abitati, e non è necessaria alcuna speciale autorizzazione delle autorità competenti o alcun preavviso alle medesime (specifica esenzione dalle disposizioni di cui al cap.7.5.11 (CV1) n.(1) lett.(a) e (b) dell'ADR);
- g. non è necessaria la dotazione di equipaggiamenti di protezione generale individuale (esenzione cap. 8, e in particolare del par. 8.1.5);

3. fatte salve le esenzioni di cui al n.1, per il trasporto delle merci della classe 1.4S di cui al numero UN 0012, 0014, 0044 e 0055 è necessario, ai sensi del par.1.1.3.6.2 dell'ADR:

- a) che al conducente venga consegnato il documento di trasporto di cui al cap.5.4.1, che indichi tutte le merci pericolose trasportate (par.8.1.2.1, lett.(a));
- b) che l'unità di trasporto interessata abbia in dotazione almeno un estintore portatile con una capacità minima di Kg 2 di polvere (o di capacità equivalente per un altro idoneo agente estinguente), omologato e facilmente accessibile o di dispositivo antincendio fisso (par.8.1.4.1, lett.(a) par. 8.1.4.2 – 8.1.4.5);
- c) che sull'unità di trasporto non vengano utilizzati apparecchi di illuminazione aventi superfici metalliche idonee a generare scintille (par.8.3.4);
- d) che sull'unità di trasporto, nelle sue vicinanze e durante le operazioni di carico e scarico non venga utilizzato fuoco o esposte fiamme libere (cap.8.5 S1 n.(3));
- e) quando la massa totale netta di materia esplosiva supera i 50 Kg, che il veicolo sia sorvegliato in ogni momento nelle modalità previste al cap. 8.4 (disposizioni speciali, cap. 8.5 S1 n.(6));
- f) che il personale incaricato del trasporto, del carico e scarico delle merci riceva dal datore di lavoro una formazione generica e specifica sulle disposizioni che regolano il trasporto delle merci pericolose (8.2.3);

- g) che la superficie del piano di carico del veicolo o del container sia perfettamente pulita prima dell'inizio dell'operazione di caricamento (par. 7.5.11 – CV2 (1));
 - h) che si rispetti il divieto di fumare (par. 7.5.9 – par. 8.3.5) o adoperare fuoco o fiamme libere nel veicolo e nel container in cui è caricata la merce, nelle sue vicinanze e durante le operazioni di carico e scarico (par. 7.5.11 – CV2 (2));
 - i) che si rispetti il divieto per il conducente o il suo assistente di aprire i colli durante il trasporto (par. 8.3.3).
- 4. è ammesso il trasporto in comune delle merci classificate 1.4S di cui al numero UN 0012, 0014, 0044 e 0055 ADR con altre merci pericolose di diverse classi di pericolo, come indicato nella tabella di cui al par.7.5.2.1, e con merci della medesima classe, come indicato nella tabella di cui al par.7.5.2.2;**
 - 5. quando esplosivi di divisione di rischio diversa sono caricati sullo stesso veicolo, non si deve tenere conto della massa netta dell'1.4S per calcolare le quantità trasportate in funzione dei limiti al trasporto (par.7.5.5.2.2);**
 - 6. è permesso il trasporto delle merci della divisione di rischio 1.4S con merci destinate al consumo alimentare umano o animale, senza necessità di provvedere a particolari separazioni degli imballaggi (poiché per tale tipo di merci non sono previste le particolari condizioni CV28 indicate nella colonna 18 della tabella A del cap.3.2, che impone di prendere particolari precauzioni nel separare alcune merci pericolose dalle sostanze alimentari durante il trasporto, par. 7.5.4);**
 - 7. è permesso, in ragione dei punti precedenti, il trasporto in comune delle merci della divisione di rischio 1.4S con merci diverse anche non pericolose o alimentari, senza necessità di alcuna precauzione di carico;**
 - 8. è necessario riportare sul documento di trasporto il codice di galleria ammesso (per le cartucce 1.4S il codice è “E”, par. 5.4.1.1.1 lett. K).**